

C.T. Reg. Roma 1.12.2015 n. 6381/2/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello depositato il 20.11.2014 il Sig. Alfredo Emiliano S. ha appellato la sentenza n. 3747/5/14 della CTP di Roma con la quale era stata respinta la richiesta di annullamento di una intimazione di pagamento inerente imposta di bollo auto per l'anno 1997.

Secondo il contribuente detta intimazione è illegittima stante il difetto assoluto di motivazione e prova e stante il difetto di notifica dell'atto presupposto.

Inoltre il ricorrente sostiene l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata. Per quanto concerne la notifica, la stessa sarebbe stata eseguita senza le formalità di cui all'art. 139 c.p.c. e sarebbe nulla perché effettuata a mani del portiere e la relazione dell'Ufficiale Giudiziario non contiene l'attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone indicate nell'articolo sopra richiamato.

Anche l'intimazione datata 2008 sarebbe stata eseguita in spregio dell'art. 139 c.p.c. Per quanto concerne la prescrizione, il contribuente sostiene che, a partire dal 28.6.2008, risulta nuovamente decorso il termine prescrizione vigente in materia.

Chiede, pertanto, l'annullamento della intimazione di pagamento.

Equitalia Sud, costituendosi, sostiene che la notifica della cartella è perfettamente regolare e deposita copia della stessa notificata al portiere. Viene poi depositata copia della intimazione di pagamento, pure effettuata al portiere. Detti atti non risultano impugnati e pertanto si sono resi definitivi. Viene citata Cassazione secondo cui la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale deve essere eseguita ex art. 26 DPR 602/73, in base al quale può essere effettuata mediante invio di raccomandata, senza necessità di relata di notifica, e purché l'avviso di ricevimento sia sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.

In merito alla formazione del ruolo, si sostiene che, ai fini della riscossione, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del DPR 29.9.1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale di cui all'art. 109 del CdS e dall'art. 28 della L. 24.11.1981 n. 689. L'azione esecutiva deve essere iniziata entro due anni dalla consegna del ruolo (Legge Finanziaria 2008), termine rispettato da Equitalia.

In merito al termine per la formazione del ruolo, viene richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione è quinquennale dal compimento degli atti di competenza del Prefetto. Si rileva infine che le violazioni eccepite dall'opponente (inesistenza dei titoli esecutivi, decadenza del diritto a riscuotere le somme e prescrizione del diritto), non possono essere addebitate ad Equitalia in quanto atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore.

Insiste per la reiezione dell'appello.

All'udienza del 5.5.2015 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per permettere la regolare convocazione delle parti in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi, nella fattispecie, di bollo auto relativo all'anno 1997. Dalla produzione dei documenti di Equitalia risulta che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 26 novembre 2003, a mani del portiere ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/73. Tale notifica risulta regolare con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16949 del 2014, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale. In ogni caso si rileva che l'obbligo di invio della seconda raccomandata previsto dal quarto comma dell' art. 139 c.p.c. è stato reso obbligatorio soltanto a decorrere dall'1.1.2004, come previsto dall'art. 174 DLgs. 30.6.2003 n. 196. Ne consegue che il ricorso in primo grado depositato dall'appellante nel marzo 2013 è sicuramente tardivo ai sensi art. 21 DLgs. 546/92.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, si rileva che dalla notifica della cartella di pagamento il termine prescrizionale non risulta triennale ma decennale, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenze n. 4338/2014 e 11749/2015, in quanto la cartella di pagamento non opposta viene assimilata alla sentenza passata in giudicata con conseguente applicazione dell'art. 2953 c.c. Nessuna prescrizione si è pertanto verificata, anche in considerazione della intimazione regolarmente notificata al portiere in data 28.6.2008, atto interruttivo della prescrizione.

L'appello andrà pertanto respinto con compensazione delle spese, in quanto in materia di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento la Corte di Cassazione ha avuto orientamenti altalenanti.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello. Spese compensate.